CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 41

Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera, a) del n. 1 dell'art. 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sara' dovuto ai termini dell'art. 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria, famiglia, e' limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale:

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	II — Disposizioni particolari a singole categorie di beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-41-rimborso-delle-spese-di-riparazioni-eseguite-dallo-stato-dell-unica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it